

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 197 del 24 febbraio 2021

**Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Deliberazione della Giunta regionale n. 3/CR del 26 gennaio 2021.**

*[Settore secondario]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiornano le disposizioni operative per la gestione delle operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi a vantaggio delle PMI venete, tramite utilizzo di parte del Fondo regionale di Garanzia gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi, ritenute non essenziali, i riflessi sull'attività economica sono stati repentini e consistenti. La situazione economica è destinata ad aggravarsi ulteriormente a seguito delle nuove misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo per fronteggiare la seconda ondata di coronavirus.

A riguardo, la Regione del Veneto ha adottato una serie di misure, complementari e addizionali a quelle statali, al fine di supportare le imprese venete in relazione sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese.

A tal proposito, si ricorda che, tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle PMI.

Con deliberazione n. 4333 del 30 dicembre 2005, in considerazione del ruolo svolto da Veneto Sviluppo S.p.A. nel sostenere la richiesta di supporto finanziario proveniente dal mondo produttivo veneto, nonché dell'esperienza maturata nella gestione di analoghe iniziative, la Giunta regionale ha costituito presso la finanziaria regionale un fondo di garanzia e controgaranzia (nel seguito "Fondo"), anche in favore dei Confidi costituiti fra PMI, limitatamente ai settori produttivi extra agricoli. Con una serie di provvedimenti successivi, la Giunta regionale ha rivisto la dotazione iniziale del Fondo, portandola a complessivi euro 36.669.175,56, e ne ha definito gli ambiti di operatività.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata estesa l'operatività del Fondo prevedendo operazioni di riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai Confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB).

Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state approvate anche le disposizioni operative per le operazioni di riassicurazione intervenendo su specifiche tipologie di linee di credito che non trovavano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017, tali disposizioni sono state aggiornate al fine di rendere lo strumento finanziario ancora più flessibile e snello e facilitare ulteriormente l'accesso al credito delle PMI. Con riferimento ai settori produttivi extra agricoli, a tutt'oggi le risorse del Fondo riservate ad operazioni di riassicurazione agevolata ammontano a circa euro 28.500.000,00.

In base alle suddette disposizioni, era possibile riassicurare il credito concesso dalle Banche alle PMI nella misura dell'80 per cento delle garanzie prestate dai Confidi a sostegno delle operazioni previste dalle sotto elencate linee di intervento, con applicazione di un cap del 10 per cento dell'importo della riassicurazione concessa:

1. Linea A - Sostegno ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine;

2. Linea B - Sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;
3. Linea C - Sostegno al circolante.

Le garanzie consortili coprivano fino all'80 per cento delle sottostanti operazioni bancarie e, in funzione della linea di intervento, potevano essere a prima richiesta (anche con congruo anticipo) o sussidiarie.

Ciò premesso, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 49, successivamente sostituito dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto interventi straordinari connessi al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, volti a fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle imprese italiane. In particolare, per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è stata fissata al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Pertanto, al fine di uniformare la disciplina regionale a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le PMI e rendere la misura regionale complementare a quella statale evitando duplicazione di interventi, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione.

L'obiettivo perseguito era quello di ampliare la possibilità di accesso a finanziamenti di supporto alla liquidità aziendale anche a quelle imprese, comunque bancabili, che non possono accedere alla garanzia statale in quanto si collocano nelle classi di merito più basse del sistema di rating adottato dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Allo scopo di rendere l'intervento di riassicurazione del Fondo funzionale alla primaria finalità di cui sopra, con la citata deliberazione n. 490 del 2020, si è stabilito che, a far data dal 17 marzo 2020, fosse elevata la percentuale di copertura del Fondo regionale al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi e raddoppiato il cap di rischio, portandolo tra il 10 e il 20 per cento, in funzione della linea prescelta.

Inoltre, la deliberazione n. 490 del 2020, ha disposto l'abolizione del contributo mutualistico a carico dei Confidi sulle nuove operazioni, presentate a far data dal 17 marzo 2020, a fronte di una corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese, verificata da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. Infine, ai fini della massima razionalizzazione ed efficienza dello strumento finanziario sia nella fase di applicazione da parte dei Confidi che in quella di gestione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., il suddetto provvedimento della Giunta regionale ha disposto l'applicazione all'intervento regionale di riassicurazione delle procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché (anche con riguardo alla verifica dei requisiti di ammissibilità) di individuazione delle fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all'impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare, la deliberazione n. 490 del 2020 ha previsto che le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI di cui sopra siano applicate, oltre che alle nuove istanze, anche alle richieste di attivazione e/o intervento al Fondo presentate a far data dal 17 marzo 2020.

Nell'ambito delle procedure di escussione adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI si collocano anche gli accordi transattivi liberatori (c.d. accordi "a saldo e stralcio") sia su singole operazioni, proposti dall'impresa beneficiaria, che su molteplici operazioni, conclusi tra il Confidi riassicurato e la banca che ha erogato il finanziamento. A riguardo, si evidenzia che il saldo e stralcio consiste in una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il rientro del debito, in modo da ottenere un soddisfacimento sia per il debitore che per il creditore, piuttosto che incorrere in infruttuose procedure giudiziarie di recupero del credito.

In tale contesto, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" la quale all'articolo 1, comma 2, prevede che "Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di "Covid-19", Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020" e, al comma 6, che "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella precitata deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 2020, si è proceduto, quindi, all'aggiornamento delle disposizioni operative dello strumento finanziario in argomento adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 2017.

Le nuove disposizioni operative, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, sono state predisposte sulla base della proposta trasmessa da Veneto Sviluppo S.p.A. con nota del 10 agosto 2020, prot. n. 4808/20 e sostituiscono le disposizioni operative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 2017.

Si precisa che l'intervento in argomento si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".

La citata legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione della Giunta regionale n. 3/CR del 26 gennaio 2021 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, legge regionale n. 19 del 2004, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

Nella seduta dell'11 febbraio 2021, la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.19;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 711 del 13 maggio 2014; n. 939 del 23 giugno 2017 e n. 490 del 21 aprile 2020;

VISTE le disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia per le PMI;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 10 agosto 2020, prot. n. 4808/20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/CR del 26 gennaio 2021;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 11 febbraio 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare l'**Allegato A** "Disposizioni operative" per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, per operazioni di riassicurazione del credito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



## **Disposizioni Operative**

**Fondo regionale di Garanzia ex legge regionale 13 agosto 2004, n. 19**

**Operazioni di Riassicurazione del credito**



7f3d65fc



## Sommario

1. Premessa .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2. Definizioni .....	3
3. Normative di riferimento .....	4
4. Beneficiari.....	4
5. Dotazione .....	5
6. Regime di aiuto e cumulo .....	5
7. Soggetti richiedenti .....	7
8. Operatività delle Banche .....	7
9. Operatività dei Garanti.....	7
10. Operatività del Gestore .....	8
11. Operazioni ammissibili .....	8
12. Cumulabilità con altre forme di garanzia.....	10
13. Composizione dei “portafogli di Riassicurazioni”.....	10
14. Modalità di presentazione della richiesta di Riassicurazione.....	10
15. Ammissione ai benefici del Fondo.....	10
16. Inefficacia della Riassicurazione e Revoca dell'agevolazione .....	11
17. Conferma della Riassicurazione.....	12
18. Attivazione e intervento della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo .....	13
19. Attivazione e intervento della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia sussidiaria .....	14
20. Contributo mutualistico.....	15
21. Monitoraggio e controlli .....	15
22. Accordi transattivi.....	16
23. Informazioni e trasparenza.....	17
24. Modalità di recupero delle perdite sul Fondo.....	17
25. Efficacia .....	18



7f3d65fc



## 1. Premessa

Le presenti disposizioni operative (di seguito “Disposizioni”) recepiscono i principi contenuti nella Deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 21 aprile 2020 e sostituiscono le disposizioni operative di cui all’Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017.

La Regione del Veneto (di seguito “Regione”) definisce nuove modalità di utilizzo del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia (di seguito “Fondo”), istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, al fine di consentire l’attivazione di operazioni di Riassicurazione del credito, a vantaggio delle PMI venete. In particolare, l’intervento della Regione si propone di sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI mediante operazioni di Riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi. La Regione intende, quindi, sostenere il sistema delle imprese promuovendo linee di intervento volte a favorire la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo delle PMI. Lo strumento si propone di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI, mettendo a disposizione strumenti anche complementari a quelli nazionali o europei attualmente esistenti. Eventuali giacenze residue del Fondo, anche derivanti da mancate escussioni o dal recupero di somme a seguito di azioni giudiziali / stragiudiziali, potranno essere destinate a nuove operazioni di Riassicurazione.

## 2. Definizioni

- “Beneficiari”: Beneficiarie delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese (PMI), anche in forma associata (consorzi, contratti di rete, A.T.I.), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, aventi sede operativa nel territorio del Veneto;
- “Banche”: le Banche, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13 del TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.), finanziatrici delle PMI all’uopo convenzionate con il Gestore;
- “Cap”: importo massimo della copertura a carico del Fondo calcolata in % sulla sommatoria delle operazioni riassicurate in capo a ciascun Garante;
- “Comunicazione di Attivazione”: comunicazione del Garante al Gestore dell’avvenuto declassamento della posizione ai fini della normativa di Vigilanza (a titolo esemplificativo: appostamento a “inadempienza probabile” o a “sofferenza” in seguito a delibera dei competenti organi deliberanti del Garante e/o della Banca) oppure invio al Beneficiario di lettera di revoca, di intimazione di pagamento/messa in mora, di recesso dal contratto, di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
- “Data di presentazione della domanda”: data in cui, completato l’iter di caricamento della domanda sul portale del Gestore, la stessa è definitivamente “Ricevuta dal Gestore”;
- “Fondo”: il “Fondo regionale di Garanzia”, costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A. in attuazione della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;
- “Garanti”: i Consorzi di Garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, iscritti all’Albo Unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, all’uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;
- “Garanzie”: le garanzie rilasciate dai Garanti a fronte delle operazioni bancarie previste dalle Linee di intervento del Fondo;
- “Gestore”: Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria della Regione del Veneto;
- “Giorno/giorni”: ai fini delle presenti Disposizioni il termine è da intendersi nell’accezione di “giorno solare”;



**“Linee di intervento”:** le tre diverse modalità oggetto delle operazioni di Riassicurazione a valere sul Fondo, disciplinate nelle presenti Disposizioni:

LINEA “A”: sostegno ad operazioni di finanziamento a medio lungo termine;

LINEA “B”: sostegno ad operazioni di consolidamento dell’indebitamento;

LINEA “C”: sostegno al circolante, con esclusione di finanziamenti che prevedono un rimborso rateale;

**“Recupero del Credito”:** per recupero del credito si intende:

a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d’ammortamento, l’invio al Beneficiario, da parte della Banca, della richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell’affidamento alla data di scadenza dell’operazione stessa;

b) nel caso di operazioni che presentano un piano d’ammortamento, l’invio al Beneficiario, da parte della Banca, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione debitoria;

c) in entrambi i casi di cui sopra, qualora depositato dalla Banca (o dal Garante), copia del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto sull’operazione riassicurata dal Fondo;

d) nell’ambito delle procedure concorsuali: l’insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l’atto equivalente effettuati dalla Banca o dal Garante, per l’importo complessivamente dovuto sull’operazione riassicurata dal Fondo.

**“Richiesta di Intervento del Fondo”:** richiesta del Garante al Gestore di escussione della riassicurazione con intervento del Fondo;

**“Riassicurazione/i”:** la copertura della/e perdita/e accordata/e dal Gestore a valere sul Fondo a favore dei Garanti e nell’interesse dei Beneficiari. In caso di inadempimento delle PMI la Riassicurazione, entro i limiti fissati dalle presenti Disposizioni, è escutibile dal Garante per l’operazione ammessa all’intervento del Fondo, a condizione che il Garante abbia già pagato alla Banca finanziatrice la propria garanzia.

**“Richiedenti”:** i Garanti, che possono richiedere la Riassicurazione a valere sul Fondo nell’interesse dei Beneficiari.

### 3. Normative di riferimento

- > Reg (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";
- > decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- > decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- > Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- > legge regionale 5 gennaio 2000, n. 5, articolo 11 “Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
- > legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

### 4. Beneficiari



Possono beneficiare della Riassicurazione del Fondo le imprese che al momento di presentazione della domanda di Riassicurazione al Gestore sono in possesso dei seguenti requisiti:

#### 4.1 Requisiti soggettivi

- rientrano nei parametri di cui all'Allegato alla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
- sono iscritte al Registro imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o all'Albo delle imprese artigiane;
- hanno sede operativa nel territorio del Veneto;
- operano in tutti i settori, fatta eccezione per i casi di esclusione individuati dal Reg (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovano in stato di liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n.1407 del 2013);
- non si trovano nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- non sono incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- non sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### 4.2 Requisiti oggettivi

- non avere posizioni debitorie classificate a sistema come "sofferenze" o dalla Banca come "inadempienze probabili". Nel caso in cui i Beneficiari abbiano posizioni debitorie classificate dalla Banca come "esposizioni scadute" o "sconfinanti deteriorate", come definite nelle circolari di Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008 e 217 del 5 agosto 1996, potranno beneficiare della Riassicurazione di cui alla Linea B;
- non essere oggetto di protesti, salvo che gli stessi siano stati cancellati dalla Centrale dei Rischi o il soggetto protestato abbia ottenuto la riabilitazione o sia stato annotato l'avvenuto pagamento nel registro informatico dei protesti;
- non presentare a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari, come definiti nell'allegata appendice A;
- avere merito di credito in base alla normale policy dei Garanti e delle Banche.

### 5. Dotazione

All'operatività prevista dalle Linee di intervento disciplinate dalle presenti Disposizioni sono riservate risorse per complessivi 28 milioni e 500 mila euro, a valere sul Fondo regionale di Garanzia di cui alla legge regionale n. 19 del 2004. Alla Regione è riservata la facoltà di rideterminare tale importo sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Garanti ed alle Banche convenzionate:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

### 6. Regime di aiuto e cumulo

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013).

Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni.

Il Regolamento prevede una misura massima dell'agevolazione pari ad euro 200 mila nell'arco di tre esercizi



finanziari consecutivi (euro 100 mila per le imprese attive nel settore del trasporto su strada); la garanzia non può superare l'80% del finanziamento garantito.

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine, le PMI richiedenti saranno tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, rese nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni con quelle in regime "de minimis" già ottenute dai Beneficiari nell'arco temporale previsto dal Regolamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni operazioni per le quali si determini il superamento del massimale previsto.

L'ammissione ai benefici previsti dal Fondo non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari di riferimento e nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato. In particolare, è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto. È consentito, altresì, il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo, disciplinate da differenti regimi di aiuto, purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

L'entità dell'aiuto in favore dei Beneficiari è misurata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato con le modalità sotto indicate.

#### *Modalità di calcolo dell'ESL*

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è stata sviluppata applicando le regole individuate dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI", approvato dalla Commissione Europea e comunicato al Ministero degli Affari Esteri con Comunicazione C(2010)4505 del 06/07/2010.

Il premio teorico di mercato viene determinato nel seguente modo:

$$[1] \quad I = D * Z * (F_r + C + R)$$

Dove:

**I** = premio teorico di mercato della Riassicurazione;

**D** = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia riassicurata;

**Z** = percentuale di copertura della Riassicurazione rispetto all'importo del finanziamento D, calcolata come prodotto tra i fattori  $Z_1$  e  $Z_2$ , dove:

$Z_1$  = percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Garante rispetto all'importo del finanziamento D;

$Z_2$  = percentuale di copertura della Riassicurazione sulla garanzia rilasciata dal Garante;

**F<sub>r</sub>** = fattore di rischio del regime (in percentuale), valorizzato 0,65 come previsto dal "Metodo nazionale" per le operazioni "non a fronte di investimenti";

**C** = costi amministrativi (in percentuale), valorizzati 0,60 come previsto dal "Metodo nazionale";

**R** = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime, valorizzate 0,32 come previsto dal "Metodo nazionale".

Poiché la durata delle operazioni sarà superiore ai 12 mesi ed il premio effettivo richiesto (contributo mutualistico) per la Riassicurazione verrà versato una tantum all'atto della concessione della Riassicurazione stessa, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL sarà:

$$[2] \quad ESL = [\sum I_t (1 + i)^{-t}] - P_u$$

Dove:

**I<sub>t</sub>** = premio teorico annuo relativo all'anno t, calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito e riassicurato, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;



$i$  = tasso di riferimento di cui alla “Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (anche nota come “Comunicazione sui tassi di riferimento” in GU C 14 del 19.01.2008, pag. 6);

$t$  = annualità di durata del finanziamento;

$P_u = (D * Z * G)$ , dove:

$D$  = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia riassicurata;

$Z$  = percentuale di copertura della Riassicurazione rispetto all'importo del

finanziamento  $D$ , calcolata come prodotto tra i fattori  $Z_1$  e  $Z_2$ , dove:

$Z_1$  = percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Garante rispetto all'importo del finanziamento  $D$ ;

$Z_2$  = percentuale di copertura della Riassicurazione sulla garanzia rilasciata dal Garante;

$G$  = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione alla Riassicurazione, valorizzato 0,00 (non è previsto contributo mutualistico).

Di seguito, si evidenziano i casi di esclusione dall'agevolazione previsti all'articolo 1 del relativo regolamento europeo (Reg. UE n. 1407/2013 “de minimis”):

*a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;*

*b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;*

*c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:*

*i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;*

*ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*

*d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*

*e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;*

*Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.”*

## 7. Soggetti richiedenti

Possono richiedere la Riassicurazione a valere sul Fondo i Garanti, singolarmente o riuniti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nell'interesse dei Beneficiari.

## 8. Operatività delle Banche

Le Banche sono tenute ad istruire l'ammissibilità, sotto il profilo del merito creditizio, delle domande pervenute nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione, senza alcuna forma di automatismo.

## 9. Operatività dei Garanti

I Garanti sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di garanzia pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Garante ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo, i Garanti si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI richiedente di tutti i requisiti soggettivi previsti dalle Disposizioni all'articolo 4 “Beneficiari”. Parimenti, dovranno verificare le



caratteristiche di ammissibilità relative a ciascuna operazione bancaria, in ordine ai requisiti specificati dalle presenti Disposizioni per ciascuna Linea d'intervento.

## 10. Operatività del Gestore

Le domande di Riassicurazione sono ammissibili, nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nella misura massima del 90% dell'importo garantito dai Garanti e nel limite di cumulabilità di cui all'articolo 12, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80% del finanziamento.

Sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, le operazioni sono ammesse alla Riassicurazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande complete di tutti i documenti, secondo i seguenti importi:

- a) importo massimo della garanzia riassicurabile per ciascuna Linea di intervento: euro 400.000,00;
- b) importo massimo delle garanzie riassicurabili per impresa, nel caso di utilizzazione di più Linee: euro 500.000,00.

Ogni domanda di Riassicurazione può riguardare più operazioni bancarie di durata pari alla Riassicurazione ed una sola impresa beneficiaria, fermo restando i limiti di cui sopra.

Con riferimento alle operazioni ammesse ai benefici del Fondo, entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione, il Gestore comunica ai Garanti l'elenco delle operazioni ammesse alla Riassicurazione con l'intervento del Fondo.

All'atto dell'utilizzazione dell'intera dotazione, il Garante sospende l'ammissione delle operazioni ai benefici del Fondo fino a quando la dotazione non si sia ricostituita nella misura di almeno di 1 milione di euro.

## 11. Operazioni ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità alla Riassicurazione, l'operazione finanziaria:

- a) deve essere direttamente finalizzata all'attività d'impresa;
- b) se già deliberata dalla Banca, la delibera non può essere stata assunta da più di sei mesi dalla data di sottoscrizione della domanda di Riassicurazione da parte del Beneficiario;
- c) non può essere assistita dalla garanzia del Garante rilasciata da più di due mesi dalla data di sottoscrizione della domanda di Riassicurazione da parte del Beneficiario,
- d) deve rientrare in una delle tipologie di seguito individuate.

### Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura del 90% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti, con un cap pari al 20% dell'importo della Riassicurazione concessa nel caso di riassicurazioni su garanzie a prima richiesta (anche con congruo anticipo) e con un cap del 10% dell'importo della Riassicurazione concessa nel caso di riassicurazioni su garanzie sussidiarie.

### 11.1 LINEA A: sostegno ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine

#### Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari chirografari ed ipotecari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, compresi quelli a valere sui fondi rotativi<sup>1</sup>.

#### Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti con durata massima di 120 mesi comprensiva di eventuale periodo di pre-ammortamento.

#### Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, con una percentuale di garanzia variabile, nel rispetto degli importi massimi garantiti, per linea e per impresa, di cui all'articolo 10 lett. a) e b).

<sup>1</sup> DGR 2216 del 3 dicembre 2013 lett. a) e b) e DGR 1240 dell'1 settembre 2020



## 11.2 LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento *dell'indebitamento*

### Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari e non, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma e finalizzati al consolidamento dell'indebitamento a breve e alla ristrutturazione dell'indebitamento a medio termine.

### Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti ordinari, di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi), concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, finalizzati a consentire ai Beneficiari di consolidare le proprie posizioni debitorie.

I finanziamenti concessi potranno essere di importo pari o inferiore a quello "accordato" dalle linee di credito oggetto di consolidamento, calcolato alla data della domanda di consolidamento.

E' ammessa la possibilità che gli importi dei finanziamenti possano essere incrementati rispetto all'accordato delle linee da consolidare. Le valutazioni del merito creditizio ed imprenditoriale inerenti l'incremento degli importi finanziati sono rimesse agli organi deliberativi della Banca finanziatrice.

### Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta (anche con congruo anticipo), con una percentuale di garanzia variabile, nel rispetto degli importi massimi garantiti, per linea e per impresa, di cui all'articolo 10 lett. a) e b).

## 11.3 LINEA C: sostegno al circolante

### Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di 18 mesi meno un giorno e finalizzate all'ottenimento di finanza addizionale e al rinnovo delle linee in scadenza. Sono riassicurabili anche le operazioni deliberate dai Garanti in data antecedente la loro scadenza, purché la delibera sia stata assunta non prima dei 60 giorni antecedenti la scadenza medesima.

### Caratteristiche delle operazioni bancarie

Possono comporre i portafogli crediti le operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale, al rinnovo delle linee in scadenza e/o al mantenimento di finanziamenti a revoca in essere. È incluso l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

### Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta (anche con congruo anticipo), su una operazione bancaria di sostegno al circolante con una percentuale di garanzia variabile, nel rispetto degli importi massimi garantiti, per linea e per impresa, di cui all'articolo 10 lett. a) e b).



Sono, altresì, ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali, in forza delle convenzioni vigenti tra il Garante e la Banca finanziatrice, il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al mantenimento o alla concessione di una garanzia sussidiaria o a prima richiesta, diversa da quelle citate al punto precedente.

## 12. Cumulabilità con altre forme di garanzia

La Riassicurazione è cumulabile con altre forme di agevolazione nel rispetto dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

## 13. Composizione dei “portafogli di Riassicurazioni”

I portafogli di riassicurazioni si compongono a mano a mano che il Gestore ammette alla Riassicurazione le operazioni proposte dai Garanti nell'interesse dei Beneficiari determinandone i relativi cap, sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

I cap di Riassicurazione, alimentati per ogni singola Linea come previsto dall'articolo 11, costituiscono un unico cap per ogni Garante a copertura dell'intero portafoglio riassicurato.

Il Gestore provvede a fornire ai Garanti, entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun semestre solare, l'elenco delle operazioni riassicurate e dei relativi cap maturati, i quali rimangono fermi sino alla rilevazione successiva. Il monitoraggio comprende anche le operazioni per le quali il Garante ha provveduto a segnalare l'avvenuto deterioramento del merito creditizio, le operazioni per le quali si è dato corso alla richiesta di attivazione, quelle oggetto di revoca, nonché quelle per le quali è stato dato corso al pagamento ovvero sono state dichiarate decadute.

Per le operazioni riassicurate, per le quali il Garante abbia comunicato il deterioramento del merito creditizio (a seguito di revoca degli affidamenti ovvero per avvenuta classificazione del Beneficiario a “sofferenza” ovvero a “inadempienza probabile”), il Gestore provvede a vincolare l'importo riassicurato, secondo le modalità previste agli articoli 18 e 19, entro l'ammontare massimo del cap maturato sul singolo portafoglio. Al verificarsi dell'esaurimento della dotazione del Fondo, a seguito della composizione dei portafogli e del vincolo delle risorse, come sopra descritto, il Gestore determina l'ammontare del cap definitivamente maturato sul portafoglio di ciascun Garante, che si manterrà per tutta la durata dei finanziamenti garantiti presenti nel portafoglio, ivi compresi i successivi eventuali rinnovi dei fidi previsti dalla Linea “C”.

Ad avvenuto esaurimento della dotazione del Fondo, con esclusione delle riassicurazioni per le quali il Garante ha segnalato il deterioramento del merito creditizio e per le quali il Gestore ha vincolato i fondi, come sopra descritto, l'importo del cap maturato sul portafoglio di ciascun Garante non potrà superare il 10% dell'ammontare delle riassicurazioni in essere.

## 14. Modalità di presentazione della richiesta di Riassicurazione

I Garanti, entro il termine ultimo di 60 gg dalla sottoscrizione della domanda da parte del Beneficiario, presentano al Gestore, tramite applicativo informatico, le informazioni relative alla Riassicurazione richiesta.

Il Garante deve raccogliere e conservare presso di sé la seguente documentazione:

1. domanda sottoscritta dal legale rappresentante della PMI beneficiaria e firmata anche in formato digitale;
2. copia di un valido documento d'identità del legale rappresentante della PMI beneficiaria;
3. dichiarazione della PMI beneficiaria circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti;
4. dichiarazione sulla dimensione dell'impresa;
5. copia della delibera del Garante di concessione della garanzia firmata anche in formato digitale;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'Allegato B alla DGR 690 del 21 maggio 2018.

## 15. Ammissione ai benefici del Fondo

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda di Riassicurazione inviata dal Garante, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Garante ai sensi dell'articolo 9, delibera in merito al rilascio della Riassicurazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa domanda. Qualora il Gestore nel corso dell'iter di ammissione delle istanze richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dai Garanti nella piattaforma informatica per la presentazione delle richieste di Riassicurazione, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Garante entro il termine di 20 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.



Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, inviando una comunicazione al Garante.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Garante e al soggetto Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo.

La Riassicurazione rimarrà efficace per tutta la durata della Garanzia e per i 6 mesi successivi alla scadenza della stessa, salvo trasmissione da parte del Garante di una comunicazione di avvenuta estinzione della Garanzia.

In caso di rinnovo della garanzia su affidamenti già riassicurati, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla Riassicurazione e adottata una nuova delibera da parte del Garante. La nuova garanzia è rilasciata dal Gestore senza soluzione di continuità con la precedente. La Riassicurazione rimane comunque efficace sino alla data dell'eventuale nuovo perfezionamento da parte della Banca, che il Garante comunica tempestivamente al Gestore.

Ciascun Garante, entro tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione bancaria di avvenuta/o erogazione/perfezionamento.

## 16. Inefficacia della Riassicurazione e Revoca dell'agevolazione

### 16.1 Inefficacia

Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni, la Riassicurazione è inefficace quando:

- a) al momento di presentazione della domanda di Riassicurazione al Gestore, il Beneficiario non era in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 e risulta concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che il Garante richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, ivi compresi i casi di illegittimo cumulo degli aiuti di cui all'articolo 12;
- b) l'operazione finanziaria sottostante non è direttamente finalizzata all'attività d'impresa;
- c) l'operazione finanziaria non è stata deliberata dalla Banca entro il termine di cui all'articolo 11;
- d) la garanzia non è stata deliberata dal Garante entro il termine di cui all'articolo 11;
- e) il Garante non comunica al Gestore entro 6 mesi dall'evento:
  - i. le variazioni della titolarità dell'operazione finanziaria;
  - ii. la cessione della titolarità del credito o della garanzia;
- f) il Garante richiedente, entro tre mesi dalla data di delibera del Gestore, non aggiorna le posizioni relative alle domande nel portale del Gestore medesimo, inserendo gli estremi della comunicazione bancaria di avvenuta /o erogazione/perfezionamento;
- g) la richiesta di attivazione della Riassicurazione e di intervento del Fondo non sono state inviate entro i termini di cui agli articoli 18 e 19;
- h) in caso di ammissione del Beneficiario alle procedure concorsuali la Banca, oppure il Garante, non ha avviato le procedure di Recupero del Credito di cui agli articoli 18 e 19 entro il termine ivi indicato;
- i) la Banca e il Garante non hanno usato la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di Recupero del Credito, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo;
- j) in caso di proposte di accordi transattivi di cui all'articolo 22;
  - i. la proposta di accordo transattivo non è stata preventivamente sottoposta al Gestore e deliberata dallo stesso, ovvero in sede di escussione della garanzia, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta, come approvata dal Gestore medesimo;
  - ii. la proposta di accordo transattivo è stata accolta e perfezionata dalla Banca nonostante l'espresso rigetto del Gestore;
  - iii. la richiesta di escussione del Fondo è stata inviata al Gestore oltre il termine di cui agli articoli 18 e 19;
- k) si sono verificate gravi irregolarità che hanno aggravato o concorso ad aggravare la perdita a carico del Fondo, attribuibili alla Banca e/o al Garante.

Ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo all'inefficacia della Riassicurazione, il Gestore comunica al Garante l'avvio del relativo procedimento e assegna al destinatario della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione



ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

#### 16.2 Revoca

Il Gestore provvede alla revoca e al recupero dell'agevolazione presso il Beneficiario:

- a) qualora il soggetto Beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, ivi compresi i casi di illegittimo cumulo degli aiuti di cui all'articolo 12;
- b) qualora nell'operazione finanziaria riassicurata subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla Riassicurazione, fatta eccezione per il caso in cui nell'operazione finanziaria subentri una persona fisica a seguito di cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese;
- c) qualora il Beneficiario si trovi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- d) qualora il Beneficiario sia destinatario di provvedimenti giudiziari per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;
- e) qualora il Beneficiario sia destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il Gestore comunica al Garante e ai soggetti Beneficiari l'avvio del procedimento ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera con provvedimento motivato la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il soggetto Beneficiario è tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL comunicato dal Gestore con l'ammissione alla Riassicurazione. Il Gestore provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

## 17. Conferma della Riassicurazione

### 17.1 Subentro al Beneficiario

In caso di operazioni straordinarie quali, cessioni, fusioni, incorporazioni della PMI Beneficiaria, che comportino la richiesta di accollo del finanziamento garantito, il Garante, ai fini del trasferimento della Riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore, entro 6 mesi dall'evento, apposita richiesta avendo cura di conservare la seguente documentazione:

- a. copia recente (non più di tre mesi) della visura camerale della PMI accollante;
- b. copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- c. attestazione della Banca finanziatrice circa l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di accollo del finanziamento in capo alla PMI accollante;
- d. dichiarazione del Garante di accettazione dell'accollo e del trasferimento della garanzia originaria in capo alla PMI accollante.
- e. dichiarazione aggiornata circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti e dichiarazione della dimensione dell'impresa relative alla PMI subentrante;

L'impresa accollante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle presenti Disposizioni per i Beneficiari; il possesso dei requisiti dovrà essere verificato ed attestato dal Garante così come previsto dall'articolo 9.



#### 17.2 Modifica delle condizioni contrattuali dell'affidamento/finanziamento

Dopo la concessione della riassicurazione non sono consentite variazioni in aumento dell'importo delle operazioni finanziarie e/o delle garanzie consortili che le assistono. Sono consentite variazioni in aumento della durata delle operazioni, previo benestare del Gestore ed entro la durata massima prevista dalle presenti disposizioni, fatti salvi i provvedimenti nazionali o regionali di natura straordinaria e/o emergenziale che prevedano la possibilità di modificare detti termini (cd. "moratorie").

In caso di rinegoziazione delle condizioni contrattuali il Garante, ai fini della conferma della Riassicurazione precedentemente concessa, deve presentare al Gestore, entro 3 mesi dall'evento, apposita richiesta allegando e avendo cura di conservare presso di sé la seguente documentazione:

- a. attestazione della Banca finanziatrice circa l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione del finanziamento;
- b. dichiarazione del Garante di accettazione della rinegoziazione del finanziamento.

A tutte le richieste, di cui ai paragrafi 17.1 e 17.2, il Gestore applica, per quanto compatibili, le modalità di delibera previste all'articolo 15.

In caso di cessione della titolarità del credito o della garanzia, la riassicurazione è confermata d'ufficio dal Gestore qualora, a seguito della cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese, la successione sia in capo alla persona fisica precedentemente titolare o agli aventi causa.

### **18. Attivazione e intervento della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo**

Ai fini dell'attivazione della Riassicurazione su operazioni bancarie assistite da una garanzia a prima richiesta, anche con congruo anticipo, i Garanti devono inviare al Gestore, entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza degli affidamenti garantiti, a pena di inefficacia della Riassicurazione, la "Comunicazione di Attivazione" concernente l'avvenuto appostamento del Beneficiario a "*inadempienza probabile*" o a "*sofferenza*" in seguito a delibera dei competenti organi deliberanti del Garante e/o della Banca, ovvero altra comunicazione ricevuta dalla Banca con allegata copia della lettera di revoca (o lettera di intimazione di pagamento/messa in mora o di recesso dal contratto o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine). In mancanza di almeno una di tali comunicazioni, decorsi sei mesi dalla scadenza degli affidamenti di cui sopra, la Riassicurazione si estingue. La comunicazione del Garante deve contenere l'importo dell'esposizione bancaria e della Garanzia riassicurata alla data di appostamento a "*inadempienza probabile*" o a "*sofferenza*" o alla data di revoca (o atto equivalente). Con il ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Gestore si impegna a tenere vincolato un importo pari all'esposizione indicata, moltiplicato per la percentuale di riassicurazione concessa, entro il valore massimo ammesso ad agevolazione e fatta salva la capienza del cap, come definita all'articolo 13. L'importo definitivo a carico del Fondo è determinato solo all'atto della richiesta di rimborso da parte del Garante, entro il limite del cap vincolato di cui sopra.

Successivamente all'avvenuta escussione della Garanzia, su richiesta formale da parte della Banca finanziatrice o di altri soggetti dalla stessa incaricati per il recupero, il Garante dovrà trasmettere al Gestore la Richiesta di Intervento del Fondo entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute alla Banca medesima, o dall'impegno a pagare la stessa, a pena di inefficacia della riassicurazione, allegando per ogni singola operazione:

1. la documentazione raccolta in fase di presentazione della domanda di cui all'articolo 14;
2. copia della documentazione bancaria di concessione e perfezionamento dell'affidamento/finanziamento;
3. gli estremi della richiesta di Riassicurazione, comprensivi del Codice Pratica comunicato dal Gestore, della data di concessione della Riassicurazione e del nominativo dell'impresa;
4. la comunicazione di revoca o risoluzione della Banca finanziatrice (o lettera di intimazione di pagamento/messa in mora o lettera di recesso dal contratto o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine); in mancanza di comunicazione di revoca è allegata altra comunicazione della Banca finanziatrice che evidenzia l'avvenuto appostamento a "*sofferenza*";
5. la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Garante;
6. una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante attestante che la somma è stata corrisposta alla Banca a titolo di congruo anticipo [ndr titolo provvisorio, collaterale, pegno irregolare] o a titolo definitivo utilizzando risorse finanziarie proprie.

Nel caso di congruo anticipo è discrezione del Garante trasmettere la Richiesta di Intervento del Fondo entro 60 giorni dal versamento delle relative somme o entro 60 giorni dalla data di passaggio a perdita



definitiva. Nel secondo caso, il Garante dovrà dare evidenza al Gestore del momento in cui il pagamento è stato trattenuto dalla Banca a titolo definitivo (con conguaglio pari a zero, o con regolarizzazione della differenza a credito/debito) e la posizione è stata portata a perdita definitiva (es. delibera cda).

Qualora il Garante, in alternativa al pagamento, abbia rilasciato alla Banca una dichiarazione di impegno a pagare, dovrà produrre al Gestore la copia di tale dichiarazione, comprovandone l'avvenuto invio alla Banca (ricevuta raccomandata A/R, PEC o fax). In tale circostanza, il pagamento del Fondo è subordinato all'esibizione della contabile di pagamento della somma dovuta dal Garante alla Banca e alla dichiarazione che la somma è stata corrisposta alla Banca a titolo definitivo utilizzando risorse finanziarie proprie.

Qualora il Garante, dopo l'escussione da parte della Banca, definisca il suo credito per cassa nei confronti del soggetto Beneficiario, può richiedere l'escussione del Fondo per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

- una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante contenente la descrizione delle azioni avviate per il Recupero del Credito dalla Banca e/o dal Garante e copia della documentazione comprovante l'avvio delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale).

Qualora il Beneficiario sia stato ammesso ad una procedura concorsuale, a pena di inefficacia della riassicurazione, la Banca (o il Garante) deve avviare le procedure di Recupero del Credito entro 7 mesi dalla data di ammissione alla procedura stessa (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia");

- l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare la somma riassicurata dovuta dal Fondo.

L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria, secondo l'ordine cronologico di ricevimento; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione dell'autorizzazione al Garante richiedente.

Il Gestore si riserva, prima dell'autorizzazione, di verificare la correttezza procedurale osservata dal Garante sulla base delle convenzioni in essere tra Banche e Garanti.

Il versamento del Gestore a favore del Garante avviene, nel termine di massimo di 60 giorni dall'autorizzazione all'intervento del Fondo, con accredito sul conto indicato dal Garante medesimo.

Con riguardo all'attività di Recupero del Credito realizzata dal Garante, sia direttamente che tramite terzi, ivi comprese le Banche, a seguito del versamento della Riassicurazione a titolo definitivo, lo stesso Garante dovrà:

- aggiornare il Gestore con cadenza almeno annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente circa l'attività posta in essere e l'esito delle procedure esecutive;
- informare, entro 30 giorni dal recupero, il Gestore di eventuali recuperi successivi all'avvenuto versamento della Riassicurazione.

Le somme recuperate a seguito delle azioni giudiziali / stragiudiziali, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle / onorari dei legali, andranno a ridurre l'importo della riassicurazione a carico del Fondo. Il Gestore ha facoltà di procedere ad ulteriori tentativi di Recupero del Credito, anche mediante i Garanti, una volta effettuato il versamento della Riassicurazione.

A pena di inefficacia della riassicurazione, la Banca e il Garante devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo. Ai fini dell'efficacia della riassicurazione, la medesima diligenza professionale è richiesta alla Banca e al Garante nella determinazione definitiva dell'irrecuperabilità del credito, che andrà adeguatamente motivata al Gestore.

## **19. Attivazione e intervento della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia sussidiaria**

Ai fini dell'attivazione della Riassicurazione su operazioni bancarie assistite da una garanzia sussidiaria riassicurata, si applicano le modalità di cui all'art. 18.

Al termine dell'esperimento di tutte le azioni di Recupero del Credito, qualora le somme dovute dal soggetto Beneficiario risultino irrecuperabili per l'infruttuosità di pignoramenti/sequestri anche conservativi o altre azioni, il Garante, entro 60 giorni dal versamento a titolo definitivo dell'importo dovuto alle Banche sulle garanzie sussidiarie, a pena di inefficacia della riassicurazione, trasmette al Gestore la Richiesta di Intervento del Fondo allegando per ogni singola operazione:



1. la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 dell'articolo 18;
2. una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma è stata corrisposta a titolo definitivo alla Banca con utilizzo di risorse finanziarie proprie. Nel caso in cui abbia effettuato un pagamento a titolo provvisorio nei confronti della Banca, il Garante trasmette al Gestore la Richiesta di Intervento del Fondo entro 60 giorni dal pagamento a titolo definitivo (con o senza conguaglio) per intervenuta definizione della perdita come risultante da idonea documentazione (es. copia delibera cda del Garante);
3. la documentazione di cui al punto 7 dell'articolo 18 unitamente alla dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante attestante la conclusione delle azioni di Recupero del Credito (piano di riparto finale, dichiarazione del Curatore che attesti l'assenza di attivo da ripartire, altri atti dai quali risulti la conclusione delle azioni di recupero ovvero l'irrecuperabilità del credito). Nel caso in cui le procedure di recupero non siano ancora concluse e la dichiarazione di irrecuperabilità del credito non sia redatta in modo inequivocabile, la Richiesta di Intervento del Fondo potrà essere accolta dal Gestore per l'importo massimo escusso, subordinando il pagamento alla presentazione di idonea documentazione comprovante la conclusione delle procedure stesse o la definitiva irrecuperabilità del credito, con eventuale rideterminazione della perdita definitiva a carico del Fondo, entro il massimale sopra definito.

Qualora il Beneficiario sia stato ammesso ad una procedura concorsuale, si applicano i termini e le condizioni per l'avvio delle procedure di Recupero del Credito previsti al punto 7 dell'articolo 18.

4. il valore delle "perdite" registrate.

L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria, secondo l'ordine cronologico di ricevimento; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione dell'autorizzazione al Garante richiedente.

Il Gestore si riserva, prima dell'autorizzazione, di verificare la correttezza procedurale osservata dal Garante sulla base delle convenzioni in essere tra Banche e Garanti.

Il versamento del Gestore a favore del Garante avviene, nel termine di massimo di 60 giorni dall'autorizzazione all'intervento del Fondo, con accredito sul conto indicato dal Garante medesimo.

A pena di inefficacia della riassicurazione, la Banca e il Garante devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo. Ai fini dell'efficacia della riassicurazione, la medesima diligenza professionale è richiesta alla Banca e al Garante nella determinazione definitiva dell'irrecuperabilità del credito, che andrà adeguatamente motivata al Gestore.

## 20. Contributo mutualistico

Il contributo mutualistico dello 0,2% a carico del Garante previsto dalla DRG n. 939/17 è abolito a fronte della corrispondente riduzione delle commissioni praticate al Beneficiario.

## 21. Monitoraggio e controlli

Il Gestore, con cadenza almeno semestrale e con le modalità di campionamento già individuate in esecuzione della DGR 939/2017, verifica un campione pari al 5% delle riassicurazioni ammesse.

Nel corso dei suddetti controlli documentali e dell'istruttoria delle richieste di escussione della riassicurazione di cui agli articoli 18 e 19, il Gestore verifica che, al momento di presentazione della domanda di riassicurazione al Gestore, il Beneficiario fosse in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2.

Qualora dalla verifica si rilevi il mancato possesso dei suddetti requisiti, ferma restando l'efficacia della riassicurazione nei confronti del Garante, il Gestore avvia nei confronti del Beneficiario il procedimento di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del paragrafo 16.2.

La riassicurazione è inefficace qualora, sulla base della documentazione acquisita dal Gestore, si dimostri che il Garante richiedente era consapevole della mancanza del requisito di PMI da parte del Beneficiario.

Per tutta la durata della riassicurazione sono previsti nei confronti del Gestore i seguenti obblighi informativi in capo ai Garanti:

- a) il riscontro alle richieste semestrali di dati ai fini della redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- b) ogni informazione dagli stessi acquisita concernente i Beneficiari che abbia riflessi sulla Garanzia e/o sulla Riassicurazione, ivi compresi variazioni, modifiche, inadempimenti temporanei o circostanze anomale di cui venissero a conoscenza attraverso l'esame dell'andamento del rapporto;
- c) le estinzioni anticipate e/o riduzioni anticipate del finanziamento o dell'operazione bancaria garantita, comunicate dalle Banche, secondo le metodologie previste dalle Convenzioni in essere fra Banche e Garanti.



L'esito positivo del controllo in sede di monitoraggio non è vincolante ai fini delle verifiche effettuate dal Gestore del Fondo in caso di richiesta di escussione della riassicurazione.

La Regione può effettuare controlli presso il Gestore, i Garanti e i Beneficiari, direttamente o tramite soggetti a ciò incaricati, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese, limitatamente alle operazioni riassicurate.

## 22. Accordi transattivi

### 22.1 Accordi transattivi su singole operazioni proposti dal Beneficiario

1. Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Beneficiari ovvero dai garanti alla Banca a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria.

2. **A pena di improcedibilità**, le proposte di accordi transattivi:

- a) devono essere presentate alla Banca dai Richiedenti di cui al punto 1;
- b) devono essere valutate positivamente dalla Banca e dal Garante;
- c) devono pervenire al Gestore tramite il Garante **utilizzando l'apposito modulo di richiesta completo dei relativi allegati predisposto dal Gestore**;
- d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- e) non devono **pervenire al Gestore** successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

4. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del credito complessivo vantato dalla Banca alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- d) la perdita a carico della Banca e del Garante in caso di accoglimento della proposta;
- e) la conseguente perdita a carico del Fondo;
- f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Beneficiario debitore e/o dei suoi garanti;
- g) eventuali altre esposizioni debitorie del Beneficiario nei confronti della Banca e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) indicazione dell'esposizione complessiva dell'impresa e di ciascun garante nei confronti del Sistema;
- i) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la Banca e il Garante a deliberare positivamente la proposta;
- j) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare:
  - i. la proposta / piano / accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Beneficiario;
  - ii. le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;
  - iii. l'adesione del ceto creditorio;
  - iv. la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
- k) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Beneficiario e degli eventuali garanti (anche se negativa);
- l) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

Il Gestore si riserva di richiedere ulteriori integrazioni documentali.

Le proposte sono improcedibili nel caso in cui non sia trasmessa tutta la documentazione richiesta dal Gestore entro il termine di tre mesi dalla richiesta medesima.

5. Nei casi di proposte di accordi transattivi improcedibili, rinunciate prima della delibera del Gestore o non accolte dallo stesso, la richiesta di escussione dovrà essere presentata entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute alla Banca dal Garante.

6. Il Gestore esamina le proposte di accordi transattivi e delibera gli esiti istruttori entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Il Gestore comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera assunta ai soggetti richiedenti. A pena di inefficacia, la proposta di accordo transattivo deve essere preventivamente sottoposta al Gestore e deliberata dallo stesso. Inoltre, a pena di inefficacia, devono essere rispettate



le condizioni dichiarate nell'originaria proposta di accordo transattivo, come approvata dal Gestore, verificabile in ogni stato e grado del procedimento.

7. I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 3 mesi dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo. In caso di mancato perfezionamento dell'accordo transattivo, il soggetto richiedente deve inviare una formale comunicazione di decadenza dell'accordo stesso al soggetto proponente, mediante raccomandata A/R, PEC o altro mezzo comprovante la data certa di invio.

8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 30% del debito complessivo, ovvero di espresso rigetto da parte del Gestore, i soggetti richiedenti e la Banca, pena l'inefficacia della riassicurazione, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei Beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

9. Relativamente alle proposte di accordo transattivo, positivamente deliberate dal Gestore, il soggetto richiedente, a pena di inefficacia della riassicurazione, deve inviare allo stesso la richiesta di escussione del Fondo entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute alla Banca dal Garante.

10. Ai fini della liquidazione della perdita, in caso di perfezionamento dell'accordo transattivo, i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore la relativa documentazione comprovante il suddetto perfezionamento. L'importo riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del Gestore, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

### **22.2 Accordi transattivi tra Garante riassicurato e la Banca**

1. Possono essere stipulati, tra il Garante riassicurato e la Banca, accordi transattivi aventi ad oggetto molteplici operazioni a liberazione totale della garanzia del Garante riassicurato:

- a) con prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti del Beneficiario;
  - b) con rinuncia alle azioni di recupero nei confronti del Beneficiario da parte della Banca e del Garante riassicurato.
- Le condizioni concordate dalla Banca a favore del Garante devono essere le medesime per ciascuna singola posizione ricompresa nell'accordo, anche se non riassicurata dal Fondo regionale.

2. Una copia degli accordi transattivi di cui al precedente punto 1, lettera a), deve essere trasmessa al Gestore. I predetti accordi transattivi non sono soggetti a valutazione da parte del Gestore.

3. Alle proposte di accordi transattivi di cui al precedente punto 1, lettera b), si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle proposte di accordi transattivi prevista al paragrafo 22.1. In deroga alla predetta disciplina:

- a) le proposte di accordo transattivo sulle singole operazioni devono prevedere una percentuale di stralcio dell'importo escusso dalla Banca al Garante pari o superiore al 30%;
- b) la verifica dell'efficacia della riassicurazione da parte del Gestore è effettuata in sede di eventuale e successiva escussione della stessa;
- e) in caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di stralcio dell'importo escusso dalla Banca al Garante inferiore al 30%, ovvero di espresso rigetto da parte del Gestore, la Banca e il Garante, pena l'inefficacia della garanzia, sono tenuti a non stipulare l'accordo.

### **23. Informazioni e trasparenza**

I Garanti sono tenuti ad informare i potenziali Beneficiari della disciplina dettata dalle presenti Disposizioni e di quella connessa in materia di Aiuti di Stato. In ogni caso, ai Beneficiari deve essere assicurato l'accesso alle presenti Disposizioni, che saranno pubblicate sui siti web dei Garanti e del Gestore.

### **24. Modalità di recupero delle perdite sul Fondo**

1. Nel caso di attivazione della riassicurazione da parte del Garante e della successiva liquidazione a seguito di perdita, con le modalità previste dall'articolo 18 per le garanzie a prima richiesta e dall'articolo 19 per le garanzie sussidiarie, il Gestore acquisisce il diritto a rivalersi sul soggetto Beneficiario finale per gli importi escussi, maggiorati delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, con facoltà di delegare a soggetti terzi il recupero delle somme spettanti. Il costo per le operazioni di recupero è da computarsi all'interno delle commissioni per la gestione dello strumento finanziario di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti disposizioni operative sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2. I richiedenti, al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, devono inserire negli atti di avvio delle azioni di recupero o nell'istanza di ammissione al passivo o negli atti equivalenti la precisazione che l'operazione è assistita da garanzia riassicurata dal Fondo e che, a seguito dell'escussione della



stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi dell'art.1203 c.c. per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento.

Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il richiedente è tenuto a indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è assistita da garanzia riassicurata dal Fondo e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della riassicurazione, nei diritti del richiedente, nei limiti della percentuale riassicurata, opponendo il privilegio generale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

A seguito della liquidazione della perdita al richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

## 25. Efficacia

Le presenti Disposizioni si applicano, in quanto compatibili:

- alle domande di riassicurazione ammesse dal Gestore ai benefici del Fondo ai sensi della Deliberazione della Giunta

regionale n. 490 del 2020 a far data dal 17 marzo 2020;

- alle richieste di attivazione e di intervento del Fondo (escussioni) presentate al Gestore a far data dal 17 marzo 2020.

### APPENDICE A)

#### EVENTI PREGIUDIZIEVOLI OSTATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- sentenza di fallimento concordato preventivo
- amministrazione straordinaria
- amministrazione controllata
- liquidazione coatta amministrativa
- amministrazione giudiziaria
- bancarotta fraudolenta
- bancarotta semplice
- concordato fallimentare
- liquidazione giudiziaria
- scioglimento per atto dell'autorità
- stato di insolvenza
- ammissione concordato
- decreto ammissione amministr. controllata
- decreto di ammissione concordato preventivo
- sentenza dichiarativa di fallimento
- sent. omologaz. concordato fallimentare
- estensione sentenza di fallimento
- revoca ammissione amministrazione controllata
- r.u.-decreto ammissione amm. controllata
- r.u.-decr. di ammissione concordato prev.
- r.u.-sentenza dichiarativa di fallimento
- r.u.-sent. omologazione concordato fall.
- r.p.-decreto ammissione amm. controllata
- r.p.-decr. di ammissione concordato prev.
- r.p.-sentenza dichiarativa di fallimento
- r.p.-sent. omologazione concordato fall.
- a.r.-decreto ammissione amm. controllata
- a.r.-sentenza dichiarativa di fallimento
- a.r.-sent. omologazione concordato fall.

